



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 48 DEL 24/01/2018

### Settore CACCIA PESCA E SPORT

**OGGETTO: DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA MARCATURA DEGLI UCCELLI DI ALLEVAMENTO AD USO VENATORIO O AMATORIALE E ORNAMENTALE, APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA.**

#### IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 5 della Legge n. 157/1992 che, al comma 1, stabilisce che *“Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami”* e, al comma 7, vieta *“l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia”*;

Richiamato l'art. 17, comma 1, della medesima Legge n. 157/1992 in virtù del quale *“le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale”*;

Richiamato l'art. 32 della Legge regionale n. 50/1993 che disciplina gli allevamenti di fauna selvatica, prevedendo, tra l'altro, al comma 7, che *“Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati in base alle disposizioni previste, nell'Allegato C, nel rispetto di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 157/1992”*;

Richiamato l'Allegato C alla L.R. n. 50/1993 che così recita:

**“ALLEVAMENTI DI UCCELLI DA UTILIZZARE COME RICHIAMI, AI SENSI DEL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 32.**

**1.** *Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita autorizzazione alle seguenti condizioni:*

- a) *tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli inamovibili, numerati e forniti dalla Provincia;*
- b) *tutti i pullus devono essere marcati con anello inamovibile numerato fornito dalla Provincia;*
- c) *omissis*

d) *l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta certificato di provenienza, su moduli vidimati dalla Provincia, in cui sono riportati:*

- 1) specie;*
- 2) numero dell'anello;*
- 3) nominativo dell'allevatore;*
- 4) nominativo dell'acquirente;*

e) *omissis*

**1 bis.** *Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicultori italiani (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) o ad altre federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione l'anello inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle Federazioni stesse.”;*

Richiamata, infine, la legge regionale n. 15/1997 e s.m.i., recante disposizioni per l'allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico e che, all'art. 5, disciplina il loro inanellamento, stabilendo, in particolare:

*“1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla provincia o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla federazione italiana ornicultori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM) oppure, infine, riconosciute dalla Regione. La Giunta regionale provvede alla definizione ed approvazione dei criteri per il riconoscimento.*

*2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato e fornito dall'amministrazione provinciale o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione ornicultori italiana (FOI) o da altra federazione riconosciuta dalla Regione ai sensi del comma 1.*

*3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche degli anelli inamovibili da utilizzare.”;*

Atteso che ad oggi non sono state definite dalla Giunta regionale le caratteristiche degli anelli inamovibili da utilizzare;

Visto che finora sono stati usati sia anelli inamovibili metallici, sia fascette in plastica che sono dotate di un congegno di chiusura per renderle inamovibili;

Considerato, peraltro, che ultimamente si sono susseguite alcune segnalazioni di reato all'Autorità Giudiziaria per manomissione e contraffazione degli anelli da parte di allevatori titolari di autorizzazione all'allevamento, rilasciata dalla Provincia;

Visto che, secondo i funzionari del Gruppo Carabinieri Forestale di Vicenza e dei Comandi Stazione Forestale, il fenomeno della contraffazione degli anelli è assai diffuso, specialmente se vengono utilizzate fascette in plastica che rispettano comunque i parametri previsti dalla legge riguardo all'inamovibilità, ma che possono essere manomesse, contraffatte, aperte e riutilizzate, più facilmente rispetto agli anelli metallici;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di utilizzare, per la marcatura degli uccelli di specie cacciabili e protette appartenenti alla fauna selvatica, prodotti in allevamento, esclusivamente anelli metallici chiusi, siglati con codice alfanumerico e di diametro adeguato alla specie, con riferimento alle tabelle delle Federazioni Ornitologiche riconosciute;

Ritenuto di adottare una nuova procedura per la consegna di detti anelli che prevede la richiesta da parte dell'allevatore del quantitativo di anelli necessario, con riferimento alle varie specie, secondo le previsioni di produzione per l'anno in corso;

Atteso che la Provincia, sulla base di tali richieste, da presentarsi entro il 31 dicembre per l'anno successivo, provvederà alla consegna degli anelli, previo pagamento del corrispettivo per le spese sostenute dall'Ente per l'acquisto degli stessi;

Ravvisata, altresì, la necessità, ai fini del controllo, che l'allevatore dia comunicazione delle nascite entro cinque giorni dall'evento, utilizzando preferibilmente la casella di posta elettronica dedicata, già in funzione da qualche anno: [nidiacei@provincia.vicenza.it](mailto:nidiacei@provincia.vicenza.it), oppure, in caso di impossibilità, telefonando al Comando della Polizia Provinciale;

Ritenuto di far carico agli allevatori di provvedere ad inanellare i pullus entro dieci giorni dalla nascita e di presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un resoconto dei soggetti nati e inanellati, con indicazione degli anelli non utilizzati ma che potranno essere utilizzati l'anno successivo. In ogni caso, gli anelli non utilizzati per cessazione dell'attività dovranno essere restituiti alla Provincia;

Evidenziato che gli allevatori saranno tenuti a consentire in qualsiasi momento le ispezioni e i controlli da parte degli Organi di Polizia statale e locale, pena la revoca dell'autorizzazione;

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere urgentemente con successive determinazioni all'acquisto dei quantitativi di anelli metallici occorrenti, su indicazione del Comando della Polizia Provinciale, basata sulle risultanze delle richieste preventive degli allevatori;

Dato atto della necessità di avvisare immediatamente gli allevatori del nuovo orientamento, affinché questi si adeguino alle nuove disposizioni;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

## **DETERMINA**

1. di adottare, per quanto in premessa, quale contrassegno da applicare agli uccelli nati negli allevamenti autorizzati dalla Provincia, esclusivamente anelli metallici riportanti un codice alfanumerico e di diametro adeguato alla specie, con riferimento alle tabelle delle Federazioni Ornitologiche riconosciute;
2. di modificare come in premessa la procedura di prenotazione e consegna degli anelli agli allevatori, nonché di comunicazione delle nascite e di applicazione dei contrassegni inamovibili;

3. di prevedere la revoca dell'autorizzazione provinciale qualora gli allevatori non consentano i controlli e le ispezioni agli Organi di Polizia statale e locale;
4. di provvedere con successivi atti all'acquisto di anelli metallici, nei quantitativi occorrenti, su indicazione del Comando della Polizia Provinciale sulla base delle previsioni di produzione comunicate dagli allevatori e alla determinazione dell'importo che gli allevatori dovranno corrispondere a titolo di rimborso-spese;
5. di informare sin d'ora delle presenti disposizioni gli allevatori interessati;
6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 24/01/2018

**Sottoscritta dal Dirigente  
(ARZENTON ADRIANO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: dott. Adriano Arzenton*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 48 DEL 24/01/2018

Settore CACCIA PESCA E SPORT  
Proposta N° 58 / 2018

---

**OGGETTO: DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA MARCATURA DEGLI UCCELLI DI ALLEVAMENTO AD USO VENATORIO O AMATORIALE E ORNAMENTALE, APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA.**

---

**VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI**

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 26/01/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**